



## Neppure il medico puo' rispondere al cellulare mentre guida

**Data** 24 novembre 2008  
**Categoria** professione

L'uso del telefonino in auto è vietato anche al medico che deve rispondere alla chiamata urgente di un paziente.

Così ha sentenziato la Corte di Cassazione, II Sez. Civile, Sent. 9940/2007 in un procedimento che vedeva appunto un medico multato perché sorpreso alla guida mentre parlava al cellulare.

La giustificazione del medico era quella di aver dovuto rispondere ad una telefonata urgente. Il giudice di pace aveva accolto tale giustificazione annullando la multa, ma il Comune interessato aveva fatto ricorso contro questa decisione.

I Giudici della Cassazione hanno dato ragione al Comune e non hanno ritenuto valido l'argomento difensivo del medico in quanto tale giustificazione, anche volendo ammetterne la veridicità, non poteva integrare le condizioni dello "stato di necessità" come previsto dall'art. 54 C.P., che esclude la punibilità del reo.

Tale giustificazione infatti "sarebbe comunque manifestamente inidonea ad integrare gli estremi di cui all'art. 54 C.P. (al quale deve farsi riferimento, atteso l'implicito richiamo operato dall'art. 4 co. 1 L. 689/81), non essendo all'evidenza configurabili l'immediatezza dell'esigenza di evitare a sé o ad altri il pericolo di un danno grave alla persona e, soprattutto, l'inevitabilità della condotta contraria al precetto sanzionato, posto che alla, pur urgente chiamata, il sanitario avrebbe potuto dare riscontro non durante la guida, con pericolo per sé e per gli altri utenti della strada, ma dopo aver opportunamente arrestato la marcia in posizione tale da non impegnare la circolazione stradale".

L'assoluzione del giudice di pace è stata quindi annullata.

In conclusione: se si riceve una telefonata, sia pure drammaticamente urgente, il guidatore deve arrestare la vettura e rispondere da fermo, anche se si tratta di un medico.

Daniele Zamperini

[www.scienzaeprofessione.it](http://www.scienzaeprofessione.it)

Fonte: cataldi.it